

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO



(PROVINCIA DI COSENZA)
Piazza Caduti in Guerra, 1 – 87040 Marano Principato (CS)
Tel e Fax: 0984/858173 – 0984/857875
E-mail servizi generali@comune.maranoprincipato.cs.it
Sito: <http://www.comune.maranoprincipato.cs.it>

Prot. 7970 del 14.08.2022

Ai Sigg.
Responsabili di Settore
SEDE

Oggetto: Proroga tecnica Delibere ANAC 36/2008, 86/2011, 427/2018 – Parere ANAC AG 33/2013.

Faccio seguito alle mie precedenti note relative agli istituti della “proroga tecnica e rinnovo dei contratti pubblici” e, al fine di evitare incresciose situazioni, sulla base delle norme e della giurisprudenza amministrativa vigente, mi preme ribadire che, affinché la “proroga tecnica” del contratto in essere sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:

- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008, n. 86/2011, n. 427 del 02.5.2018);
- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere ANAC AG n. 33/2013);
- l’Amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018). In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013);
- l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

Tanto si doveva



Il Segretario Comunale RPCT
Dott.ssa Daniela Mungo